



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA
RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE PREVISTE DALL'ART 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 16.12.2008, N. 23

Articolo 1

Finalità e ambito di intervento

1. In attuazione della linea di intervento 4.1.1.1 del PO FESR Sicilia 2007-2013, il presente bando intende sostenere le attività di prevalente sviluppo sperimentale, ivi comprese le attività di ricerca industriale e, in misura marginale, anche di ricerca fondamentale se strettamente collegate al progetto, in connessione con filiere produttive, reti d'impresa, distretti tecnologici e produttivi, che sperimentino un elevato grado di integrazione tra PMI, Università o Enti di Ricerca e grandi imprese, nei settori/ambiti di potenziale eccellenza, individuati dalla Strategia Regionale dell'Innovazione 2007/2013 (nel prosieguo del bando "SRI"), ritenuti rilevanti per lo sviluppo dell'innovazione a livello regionale, indicati al successivo art. 3 del presente bando.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni.

2. "Sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla

produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

3. “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi derivanti da sviluppo sperimentale.

4. “Ricerca fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette”.

5. “Piccole e medie imprese (nel prosieguo del bando, PMI)”: si intendono le imprese rientranti nella definizione di piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), recepita con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005.

6. “Organismi di ricerca”: si intendono soggetti senza scopo di lucro, quale università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.

Articolo 3

I settori di eccellenza individuati dalla SRI

In conformità con quanto indicato dalla “SRI 2007-2013”, l’ambito di applicazione del presente bando prende a riferimento i settori/ambiti di potenziale eccellenza, ritenuti rilevanti per lo sviluppo dell’innovazione a livello regionale, individuati come segue:

·ICT

·Nuovi Materiali e Nanotecnologie

·Sistemi avanzati di Manifattura

·Chimica

·Energia e Ambiente

- Agroalimentare (comprese le Biotecnologie d'ambito)
- Trasporti e Mobilità sostenibile
- Salute e Scienze della vita (comprese le Biotecnologie d'ambito).

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi alle agevolazioni concesse sulla base del presente bando i seguenti soggetti:

a) imprese di tutte le dimensioni operanti in tutti i settori della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007:

- PMI, ivi comprese le Microimprese, secondo la definizione di cui al precedente art. 2, punto 5 del presente bando;
- grandi imprese, esclusivamente in associazione con PMI in ottica di distretto/filiera;

•a-Bis) Aziende sanitarie, ai fini del presente avviso equiparate alle “Grandi Imprese”;

b) Università ed Enti di ricerca di rilievo almeno nazionale e/o enti di ricerca regionali (istituiti o partecipati in misura maggioritaria dalla Regione) e/o soggetti comunque inquadrabili quali Organismi di Ricerca, secondo la definizione di cui al precedente art. 2, punto 6 del presente avviso.

c) ConSORZI e società consortili, nonché altre forme di associazione anche temporanee comunque costituite, purchè con partecipazione finanziaria superiore al 30% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a) e b).

I beneficiari possono partecipare esclusivamente in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti ovvero mediante la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente bando, i partenariati/raggruppamenti devono comprendere almeno 4 soggetti indipendenti l'uno dall'altro, tra i quali almeno 3 PMI, definite come imprese autonome ai sensi dell'art. 2359 c.c., ed uno dei soggetti di cui alla superiore lettera b).

3. Il capofila del progetto (di seguito anche “il proponente”) va individuato tra le imprese. Il capofila, oltre ad avere il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i soggetti partecipanti, ha la responsabilità della tenuta dei rapporti con la Regione e l'Organismo Intermedio (di seguito anche “O.I.”) in relazione agli obblighi di cui agli artt. 17 del presente bando, in capo, comunque, a ciascun soggetto beneficiario partecipante al raggruppamento.

4. Una singola impresa può candidarsi capofila una sola volta, ma può partecipare a più di un raggruppamento/partenariato.

5. Al momento della presentazione della domanda, il capofila del partenariato, deve indicare tutti i soggetti coinvolti ed il contributo specifico che ciascuno di essi apporta nel progetto in termini di attività e spese previste.

6. Nel caso in cui il partenariato non sia costituito al momento di presentazione della domanda, le imprese e le Università e/o Enti di Ricerca ecc. partecipanti sono tenute a sottoscrivere l'impegno a costituirsi in esso entro i successivi 20 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione, con la medesima composizione riportata nel modello di cui all'allegato n. 6 al presente bando.

7. E' ammessa la variazione della composizione del partenariato, soltanto in riduzione dei soggetti coinvolti posto che sia mantenuto il rispetto delle condizioni minime di ammissibilità (presenza di almeno 3 PMI ed una Università e/o Ente di Ricerca ecc.) e con le limitazioni indicate all'art. 16 del presente bando. Non è quindi ammessa, in fase istruttoria, alcuna sostituzione nella composizione del partenariato. In caso di inammissibilità/ritiro di un proponente, la domanda verrà istruita a condizione che: a) dopo il ritiro resti confermato il rispetto di tutti i vincoli formali previsti dal bando; b) la proposta progettuale indicata in domanda non venga rimodulata; c) i restanti proponenti conservino ciascuno i propri obiettivi, attività e costi indicati in domanda; d) dopo il ritiro resti confermata, con valutazione a cura dell'esperto, la validità tecnica dell'intero progetto.

Articolo 5

Progetti/Programmi e attività ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere concesse a fronte di progetti prevalentemente di sviluppo sperimentale, che possono comprendere anche azioni di ricerca industriale e, in misura marginale, anche attività di ricerca fondamentale, se strettamente collegate al progetto, nei limiti di seguito indicati.

2. I progetti ammissibili al presente bando devono riguardare la realizzazione di programmi i cui costi previsti per attività di sviluppo sperimentale siano superiori al totale delle spese inerenti la ricerca industriale e/o fondamentale, quest'ultima ammissibile nel limite del 30% della complessiva spesa ammissibile in ricerca. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), è demandato l'esclusivo compito di trattare tutte e solo le azioni, e la relativa spesa, connesse alla ricerca fondamentale e/o industriale, quest'ultima entro il limite max del 49% della relativa spesa ammissibile. Lo sviluppo sperimentale costituisce attività riservata in via esclusiva alle imprese, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a), e a-bis) ed eventuali supporti specialistici potranno anche essere erogati dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) in regime di ricerca contrattuale ovvero di servizi di ricerca (ai sensi delle disposizioni previste nella disciplina comunitaria sugli aiuti RSI, in GUUE C323 del 30.12.2006, paragrafo 3.2.1). Relativamente alle imprese di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a) e a-bis) non sono, pertanto, considerate ammissibili le attività e le relative spese afferenti alla ricerca.

3. I progetti di cui al comma 1 devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi operative ubicate nel territorio della regione siciliana (per sede operativa deve intendersi una struttura finalizzata allo svolgimento dell'attività ammessa all'agevolazione), ma possono prevedere l'espletamento di attività svolte anche fuori, per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto; in questo caso tutte le spese sostenute presso tali sedi operative "extraregionali" non sono considerate agevolabili.

Ogni soggetto beneficiario deve comprovare di avere la piena disponibilità degli immobili interessati dal programma che devono risultare idonei ed adeguati al programma da svolgere. Nel caso in cui il programma venga svolto in partenariato all'interno di una stessa sede operativa, ogni soggetto beneficiario deve comprovare la piena disponibilità, per tutta la durata del programma, della struttura dove vengono svolte le attività; a tal uopo devono essere individuati da documentazione ufficiale ed in modo inequivocabile le aree della sede operativa assegnate ad ogni soggetto in partenariato.

4. In ciascun progetto devono essere esplicitati gli obiettivi finali e quelli intermedi da realizzare in itinere, che saranno oggetto di una puntuale verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo affidate a soggetti esterni indipendenti.

La Regione, sulla base degli esiti delle verifiche periodiche di cui all'art. 19 del presente bando, si riserva la possibilità di disporre prescrizioni di modifica delle attività in corso di svolgimento o di procedere alla revoca delle attività non ancora espletate ovvero alla revoca dei progetti stessi.

Articolo 6 Condizioni di ammissibilità

1. I progetti e le attività di cui all'art. 5 del presente bando, possono essere presentati unicamente in forma congiunta dai soggetti di cui alle lettere a), a-bis), b), c) dell'art. 4 del presente bando, e sono realizzati alle condizioni e secondo le modalità di seguito specificate.

2. La dimensione minima e massima del progetto, in termini di spese ammissibili, deve essere compresa tra gli estremi di euro 500.000,00 (cinquecentomila) ed euro 6.000.000,00 (sei milioni).

Non sono pertanto ammissibili progetti la cui dimensione finanziaria non rientri nel superiore intervallo.

3. Le proposte progettuali devono essere coerenti con i settori/ambiti di potenziale eccellenza di cui all'art. 3 del presente bando e fare riferimento ad uno solo dei settori/ambiti.

4. Alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti beneficiari (a, a-bis, b, c) richiedenti le agevolazioni di cui al presente bando devono possedere il seguente requisito:

· avere una sede operativa in Sicilia; i soggetti richiedenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nella Regione Sicilia all'interno della quale saranno svolte le attività del progetto. La sede stabile deve risultare dall'elenco delle sedi indicate nel certificato della CCIAA di ciascun soggetto ovvero dalla denuncia, a quest'ultima, della sede entro la chiusura dei termini dell'istruttoria.

5. Inoltre, i soggetti di cui al punto a) devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;
- avere il patrimonio netto positivo, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato o documento unico;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti - non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata o giudiziaria - e non trovarsi nelle condizioni di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i;
- aver restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione Siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi di quanto previsto dal DPCM del 23 maggio 2007;

6. Sono escluse dalle agevolazioni:

- le Grandi imprese in difficoltà, di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1° ottobre 2004, al punto 2.1;
- le PMI in difficoltà, di cui alla definizione del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008, all'art. 1, par. 7.

7. Inoltre, i soggetti di cui alla lettera a) e a-bis) dell'art. 4 del presente bando devono sostenere complessivamente almeno il 51% dei costi ammissibili del progetto ed esclusivamente nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

Nessuna PMI può sostenere da sola più del 40% e meno del 10% dei costi ammissibili del progetto.

Le grandi imprese non possono sostenere da sole più del 20% dei costi ammissibili del progetto; inoltre, le grandi imprese devono dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto, cioè la dimostrazione che l'aiuto determina un cambiamento di comportamento inducendole ad accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo, fornendo le informazioni previste all'art. 8 comma 3 del Regolamento Ce n. 800/2008 secondo le modalità di cui al comma 6, art. 12 del presente bando.

I soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 4 del presente bando, devono sostenere costi ammissibili del progetto per un ammontare non inferiore al 20% nell'ambito delle attività di ricerca industriale e/o fondamentale.

8. La realizzazione congiunta del progetto deve essere formalizzata in maniera esplicita, prevedendo una chiara suddivisione della parte di propria competenza, ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante, e deve definire con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati.

9. Infine, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2007e ss.mm.ii, le società di capitali che presentano richiesta, a qualsiasi titolo, di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto di importo superiore a euro 500.000,00 nell'ambito del Programma operativo regionale per il periodo 2007-2013, devono presentare agli enti concedenti, a far data dall'esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l'intera durata dell'aiuto, certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Per le società cooperative le certificazioni sono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, e della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36. Il mancato rispetto della previsione normativa comporta, previa diffida ad adempiere, la immediata revoca dell'intera agevolazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge; con riferimento alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente bando, il mancato eventuale rispetto della suddetta previsione normativa, obbliga l'Amministrazione Regionale ad adottare le determinazioni conseguenti (in materia di modifica/rimodulazione, chiusura del progetto o revoca parziale o totale dell'agevolazione) per l'intero partenariato, di cui fanno parte.

Articolo 7

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, ritenute congrue e funzionali alla realizzazione dei progetti e delle attività di cui all'art. 5 del presente bando, sostenute a partire dalla data indicata al successivo articolo 9, relative a:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto) nella misura massima, per ciò che concerne il personale dipendente, del 30% dei costi ammissibili sostenuti da ogni singolo soggetto di cui alla lettera a) e a-bis);
- b) costi degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c) costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, esclusivamente se acquisiti all'esterno delle imprese beneficiarie partecipanti al progetto e a prezzi di mercato;
- e) spese generali supplementari, direttamente imputabili al progetto di ricerca e imputate con un calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, nella misura massima del 10% dei costi ammissibili complessivi del progetto;
- f) altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

2. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 14 del presente bando tutte le spese devono:

- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- essere effettuate entro i termini stabiliti dal presente bando.

3. E' d'obbligo che fin dalla data di attivazione dell'intervento i soggetti beneficiari adottino le previste metodologie di contabilizzazione separata delle spese di progetto, fermo restando le vigenti disposizioni contabili e fiscali; per snellire e facilitare le esigenze di contabilizzazione e verifica è opportuno che siano tenute separate le rilevazioni dei costi per attività di sviluppo sperimentale e quelli per attività di ricerca industriale e/o di base. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse infatti tutti i soggetti beneficiari devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o optarvi contestualmente con l'inizio delle attività previste dal programma agevolato.

Le spese rientranti nello Stato Patrimoniale alla voce "immobilizzazioni materiali o immateriali" devono essere ivi contabilizzate ed essere iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.

4. Per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, e per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al regolamento (CE) 1083/2006 e al Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione".

5. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Qualora l'IVA non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario l'importo considerato ammissibile è comprensivo dell'IVA.

6. Per tutto quanto non previsto si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

7. Per il dettaglio delle spese ammissibili alle agevolazioni e delle modalità di rendicontazione delle stesse si fa riferimento all'allegato n. 10 al presente bando "Linee guida sulle spese ammissibili e modalità di rendicontazione delle stesse".

8. Non sono ammesse le spese effettuate attraverso lo strumento della locazione finanziaria (leasing).

Art. 8

Durata del progetto/programma e decorrenza delle spese e costi ammissibili

1. I progetti e le attività di cui all'art. 5 del presente bando devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e devono concludersi entro 30 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione di cui all'art. 14, comma 2, ovvero entro la data prevista nel cronoprogramma di progetto di cui allo stesso articolo, comma 4, lett. b), se antecedente al superiore termine.

2. In presenza di eventuali casi di probabile non rispetto del suddetto termine finale, anche per cause comunque indipendenti dalla volontà dei beneficiari del contributo, su istanza motivata e documentata del soggetto proponente da formularsi, pena l'inammissibilità, entro i 90 giorni dalla chiusura del progetto, Il Dipartimento regionale delle Attività Produttive, per il tramite del responsabile del procedimento, acquisite le relazioni dell'O.I., determina, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, sulla concessione di una proroga del termine di completamento di tutte le attività. La proroga deve comunque essere compatibile con le scadenze comunitarie per l'utilizzo dei fondi del P.O. Sicilia FESR 2007-2013 e con le esigenze connesse ai tempi di verifica dell'O. I. e può essere concessa solo una volta.

3. Non possono comunque essere agevolate spese effettuate successivamente al termine di ultimazione dell'iniziativa, così come eventualmente prorogato.

4. In ogni caso, trattandosi di programmi ammessi al cofinanziamento comunitario nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007-2013, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione Europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, potrebbe rendere necessario apportare modifiche ai termini ordinari per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa.

5. Il soggetto proponente deve dare formale comunicazione all'O.I. dell'avvenuto avvio del progetto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8 del presente bando entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di concessione di cui all'art. 14 del presente bando e dell'avvenuta chiusura del progetto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9 del presente bando con la relativa documentazione finale di spesa (secondo le disposizioni di cui all'Allegato n. 10 del presente bando "Linee guida per la rendicontazione"), entro i successivi 60 giorni dalla data di ultimazione dello stesso.

6. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il

programma si è concluso con attività svolte all'esterno, ovvero quella dichiarata dal soggetto beneficiario se il programma si è concluso con attività svolte direttamente.

7. Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo; i pagamenti e le relative quietanze devono avvenire entro la scadenza del termine di completamento del progetto, pena l'inammissibilità. La rendicontazione finale dovrà documentare solo ed esclusivamente spesa pagata e quietanzata.

8. In caso di inutile decorso dei termini di 60 giorni, di cui al comma 5, l'O.I. comunica senza indugio al beneficiario l'avvio del procedimento e propone la revoca delle agevolazioni all'Amministrazione regionale.

Articolo 9 Risorse finanziarie, forma e intensità dell'aiuto

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente bando le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro 18.148.183,00 a valere sulle risorse dell'Asse 4 del POR FESR Sicilia 2007–2013, linea di intervento 4.1.1.1.

2. La dotazione finanziaria potrà essere integrata in presenza di eventuali dotazioni aggiuntive, o per economie sopravvenute.

3. Le agevolazioni di cui al presente bando, nei limiti delle intensità e degli importi massimi previsti, sono concesse nella forma di contributi diretti alla spesa, in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile .

4. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese e ai costi ammissibili e sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL).

5. L'intensità di aiuto è stabilita, per ciascun beneficiario, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.

6. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, art. 4 del presente bando, le intensità massime di aiuto, già comprensive delle maggiorazioni applicabili previste per la realizzazione di progetti in collaborazione, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, sono le seguenti:

- piccole imprese: 60%;
- medie imprese: 50%;
- grandi imprese: 40%.

Per i soggetti di cui alla lettera a-bis del comma 1, dell'art.4 del presente bando l'intensità massima di aiuto, già comprensiva delle maggiorazioni applicabili previste per la realizzazione di progetti in collaborazione, calcolate in termini di ESL in base ai costi ammissibili, è la seguente: 40%.

7. Le intensità massime di aiuto comprensive delle maggiorazioni previste, ove ricorrano le condizioni, non si applicano ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), come esplicitamente indicato al punto 5.1.3 della Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, in GUUE C 323 30.12.2006, e pertanto agli stessi sarà applicata

un'intensità di contributo pari all'80% nel caso di ricerca industriale e del 100% nel caso di ricerca fondamentale a condizione che solo in capo al soggetto che sviluppa azioni di ricerca sia mantenuta la piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla propria attività nell'ambito del progetto e che gli stessi risultati siano ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.

In applicazione del punto 5.1.2 della predetta Disciplina, inoltre, nel caso in cui la sovvenzione destinata all'organismo che sviluppa azioni di ricerca sia qualificabile, a sua volta, come Aiuto di Stato, ai sensi del punto 3.2.2 della predetta Disciplina, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto non potranno superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie in relazione alle dimensioni dell'organismo di ricerca (per le grandi imprese il limite non può superare il 65% per la ricerca industriale).

8. Ai fini del precedente comma 7, i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) rilasciano apposita dichiarazione, in conformità con il modello di cui all'Allegato n. 4 del presente bando.

Articolo 10 Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28.12.2006 L379.

Articolo 11 Responsabile dell'attuazione e soggetti coinvolti nella gestione dell'intervento

1. Responsabile per l'attuazione della linea di intervento è il Dirigente della struttura intermedia competente del Dipartimento regionale delle Attività Produttive che espleta i compiti di Responsabile del Procedimento. La Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive - per la gestione dell'attività istruttoria, si avvale dell'Organismo Intermedio "Banca Nuova S.p.A", ai sensi dell'articolo 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) 1083/2006, con il quale ha stipulato convenzione.

2. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla ammissione all'istruttoria ed i riscontri documentali, gli accertamenti ed ogni verifica contabile amministrativa che dovessero ritenersi necessari, le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme e ogni ulteriore compito individuato sulla base della suddetta convenzione, sono affidati dalla Regione all'O.I.. Quest'ultimo cura anche la valutazione tecnico-economica-finanziaria dei programmi ammissibili, con predisposizione di apposita relazione istruttoria ed idoneo supporto all'Amministrazione regionale per l'approvazione della relativa graduatoria.

Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dai progetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente bando, il Dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana si avvale delle relazioni elaborate dall'O. I. con il supporto di esperti valutatori scelti, in base all'affinità delle competenze proprie con quelle necessarie alla formulazione di giudizi competenti, convincenti e motivati, dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive prelevandoli da una long list costituita, previo avviso pubblico, presso lo stesso Dipartimento ai sensi del comma 6 dell'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

3. La suddetta long list è aperta a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Gli esperti scientifici svolgono attività di affiancamento tecnico specialistico nella fase di valutazione ex ante ed esprimono una valutazione numerica sui progetti secondo i criteri di selezione di cui al presente bando; gli esperti elaborano, altresì, una relazione sul singolo progetto che potrà prevedere eventuali prescrizioni attuative. Le attività di valutazione ex ante degli esperti, che formulano un giudizio indipendente per ogni progetto, tengono conto anche del sopralluogo effettuato presso il soggetto proponente ovvero presso la sede operativa prevalentemente interessata dal programma presentato e della congruità dei risultati intermedi e finali attesi e delle spese preventivate. Le attività di segreteria, di supporto organizzativo ed i compensi degli esperti scientifici, sono sostenuti dall'O.I. Gli esperti supportano, ove necessario, l'O.I. anche per le verifiche sull'ammissibilità di eventuali modifiche progettuali richieste dai beneficiari, con oneri a carico dei richiedenti; per i beneficiari quest'ultima spesa non è ammissibile a rendicontazione.

4. Anche gli adempimenti connessi alle azioni di monitoraggio in itinere e finale delle operazioni finanziate, all'accompagnamento ed alla valutazione dei risultati dei progetti in termini di congruità dei risultati intermedi e finali conseguiti e sul livello di realizzazione fisica delle attività materiali ed immateriali e sull'effettività delle relative spese documentata, da effettuarsi attraverso verifiche periodiche presso le sedi di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo sono affidati agli esperti incaricati, prelevati dalla long list di esperti di cui al precedente comma 3, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del presente bando.

Articolo 12

Termini e procedure per la presentazione delle domande

1. I soggetti proponenti devono presentare le domande di ammissione all'agevolazione, pena l'inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella GURS, esclusivamente a mezzo posta raccomandata, o sistemi equivalenti espletati da operatori privati autorizzati, all'indirizzo di seguito riportato:

• Organismo Intermedio "Banca Nuova S.p.A" - Via G. Cusmano, n.56 – 90141 Palermo;

2. Sulla busta deve essere riportata la dicitura: Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 4.1.1 – "Promozione e sostegno all'attività di ricerca industriale e di innovazione tecnologica." - Non Aprire (nel caso di errato indirizzo o errata dicitura della richiesta di agevolazione l'Amministrazione non è ritenuta responsabile della conseguente mancata valutazione istruttoria).

Non è ammessa la consegna a mano.

3. Nel caso in cui l'ultimo giorno per la presentazione della domanda di agevolazione ricorra in un giorno festivo o comunque non lavorativo (il sabato non è considerato lavorativo), la scadenza si intende posticipata al primo giorno lavorativo utile successivo.

Per la verifica del rispetto dei termini farà fede la data del timbro postale di spedizione dell'operatore pubblico oppure, in alternativa, la data di ricevimento se spedito o recapitato tramite operatore privato.

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art.18 della L. 7 agosto 1990, n.241, i partenariati che hanno presentato istanza a seguito dell'avviso pubblico di cui al D.D.G. n.1703 del 18.06.2010 (GURS S.O. n.30 del 2.07.2010) e s.m.i. e che hanno ricevuto la comunicazione di provvedimento definitivo di rigetto, per motivi riguardanti l'irregolarità documentale e – o procedurale - possono presentare esclusivamente l'istanza, secondo l'allegato 1.a, corredata dalla documentazione, mancante o inesatta o incompleta, che ha cagionato il rigetto dell'istanza, nonché quella per la quale siano eventualmente decorsi i termini di validità e/o scadenza.

I restanti partenariati comunque destinatari di provvedimento definitivo di rigetto (motivato ad

esempio: per punteggio inferiore a 60; per presentazione oltre i termini di scadenza del bando; per non coerenza alle percentuali di ripartizione dei costi del progetto) potranno presentare l'istanza secondo le previsioni del presente avviso, avvalendosi comunque della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le domande trasmesse al di fuori dei termini stabiliti saranno considerate IRRICEVIBILI.

La domanda di agevolazione, firmata ed autenticata nei modi e nei termini di legge dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo procuratore speciale, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto (allegato n. 1) al presente bando. Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata, nei modi di legge.

5. Il modulo di domanda (allegato n. 1) e il "piano descrittivo" (allegato 2) (v. al successivo comma 6 del presente articolo) devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine unite, il timbro del soggetto proponente; anche sull'ultima pagina del "piano descrittivo" deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto proponente o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda.

6. La domanda di agevolazione (allegato 1) deve essere corredata di tutti i documenti necessari per il completamento dell'attività istruttoria.

Ovvero:

- "piano descrittivo" (allegato 2) complessivo dell'iniziativa proposta e dei singoli soggetti proponenti;
- dichiarazione secondo il modello di cui all'allegato n. 3 al presente bando, sottoscritta da ciascun componente il partenariato, con le modalità previste dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- certificati di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, rilasciato dalla competente CCIAA con l'indicazione della vigenza e della dicitura antimafia per ogni impresa componente del partenariato. In luogo o ad integrazione di detto certificato potrà essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa);
- copia dei bilanci delle imprese richiedenti, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non siano tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; relativamente alle imprese di nuova costituzione che non hanno ancora predisposto il bilancio, deve essere presentato lo stato patrimoniale e il conto economico previsionale;
- dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria e la reale capacità di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico (allegato 12);
- planimetria generale, relativa alle sedi operative interessate dall'investimento, dalla quale risultino, in adeguata scala, la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a laboratori di ricerca. Tale planimetria deve inoltre contenere la disposizione delle attrezzature e dei macchinari e deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici;
- perizia giurata resa da professionista abilitato (secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 196/2008) volta a comprovare la piena disponibilità, l'idoneità e l'adeguatezza degli immobili interessati dal programma, oppure in alternativa, contratto registrato attestante il titolo di

disponibilità e certificato rilasciato dall'autorità competente attestante l'idoneità dell'immobile al programma da svolgere:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto di tutti i componenti il partenariato e copia dell'atto di costituzione del partenariato, nel caso questo sia già costituito;
- copia dello statuto dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) partecipanti al partenariato;
- dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) partecipanti al partenariato, in conformità con il modello di cui all'allegato n. 4 al presente bando;
- per le grandi imprese facenti parte del partenariato, dichiarazione di cui all'allegato n. 5 al presente bando in merito alla dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto, cioè la dimostrazione che l'aiuto determina un cambiamento di comportamento inducendole ad accrescere il livello di attività di ricerca, sviluppo e innovazione in termini di dimensione, portata, importi di spesa e ritmo (informazioni previste all'art. 8 co. 3 del Regolamento Ce n. 800/2008).

7. Ad esclusione degli allegati 1 e 2 e dell'eventuale atto costitutivo e statuto, la restante documentazione deve essere inoltrata oltre che dal capofila anche da tutti i soggetti partner, tenendo in considerazione che alcuni dei documenti richiesti sono disponibili e/o richiesti solamente alle imprese e/o ai soggetti che sviluppano la ricerca.

8. La documentazione da allegare al Modulo di domanda deve comprendere anche un CD-ROM, contenente tutti gli allegati (secondo gli schemi predisposti e resi disponibili sui siti web della Regione), nonché la documentazione richiesta. Inoltre, solo per l'allegato 2 deve essere inserita anche la versione *word*.

Le istanze pervenute all'O. I. prive anche di uno solo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 o anche di uno solo dei seguenti documenti: certificati camerali, dichiarazioni bancarie, perizie giurate/certificati sostitutivi, saranno dichiarate non ammesse.

Articolo 13

Istruttoria e valutazione

1. L'istruttoria dei progetti è effettuata con procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

2. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri documentali, gli accertamenti che dovessero ritenersi necessari ed ogni verifica contabile, amministrativa, le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati all'O.I.. I progetti trasmessi in tempo utile sono istruiti ed esaminati dall'O.I., che, per gli aspetti tecnico-scientifici, si avvale di quelli individuati dall'Amministrazione regionale tra i nominativi della long list di cui all'art. 11, comma 3, del presente bando.

3. L'esame di ammissibilità delle domande e quindi la verifica dei requisiti per l'istruttoria avviene attraverso l'analisi della documentazione presentata. L'O.I. accerta la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata.

4. Fermo quanto già disposto al precedente art. 6, ai fini della ammissibilità delle domande valgono i seguenti criteri generali, che vanno opportunamente correlati ai requisiti di ammissibilità di cui al successivo comma 5 del presente articolo:

- ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti, riguardante una o più unità locali, che risulti organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati dal progetto ed indicati nella domanda di agevolazione;
- non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già avviato ed agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni

pubbliche;

- non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi, né la presentazione di più domande, sebbene riferite a distinti investimenti, che siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;

- non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione sullo stesso avviso pubblico riconducibili ad uno stesso programma da parte di uno o di più richiedenti facenti comunque capo ai medesimi soggetti.

5. Accertata la sussistenza di tutta la documentazione di supporto dell'istanza e la completezza della delle dichiarazioni riportate nei formulari, l'O.I procede all'istruttoria, che è volta a verificare e valutare:

- il possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;

- il permanere delle condizioni progettuali indicate al comma 2 dell'art. 5 e al comma 5 dell'art.6;

- le capacità tecnico-economico-finanziarie ed organizzative dei richiedenti in relazione alle attività che intendono svolgere e agli impegni che si devono assumere per la realizzazione del programma.

- il merito tecnico-scientifico dell'operazione avvalendosi del supporto degli esperti scientifici designati dall'Amministrazione regionale che devono operare la selezione e valutazione delle istanze sulla scorta dei criteri di selezione approvati con procedura scritta 2/2008 e relativi punteggi (nella tabella sotto indicati):

Qualità del progetto in termini di coerenza interna del piano di sviluppo dell'intervento rispetto max agli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, adeguatezza del piano finanziario e benefici attesi dalla 15 ricerca;

Capacità economico, finanziaria e organizzativa del soggetto beneficiario in ordine alle modalità 15 di realizzazione del progetto;

Grado di innovatività del progetto rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore e al 15 contesto;

Grado di applicabilità/trasferibilità dei risultati al contesto produttivo di riferimento; 10

Grado di integrazione tra l'azione di ricerca e l'attività produttiva del soggetto proponente; 14

Partenariato comprendente società consortili di governance dei Distretti Tecnologici della Sicilia; 1

Collegamento con progetti di innovazione a livello nazionale ed internazionale; 5

Rilevanza dei risultati attesi e relativi potenziali di mercato; 5

Composizione qualitativa e quantitativa della rete con particolare attenzione al coinvolgimento 5 degli stakeholder costituenti la filiera produttiva/distretto/cluster di imprese;

Esperienza tecnico-scientifica del partenariato di progetto; 10

Quota di cofinanziamento privato (superiore al limite minimo previsto dalla normativa 5 comunitaria e nazionale), secondo le seguenti modalità: riduzione del contributo richiesto, rispetto al massimo consentito in misura inferiore o uguale al 10%, punti 2; riduzione del contributo richiesto, rispetto al massimo consentito in misura superiore al 10%, punti 5. Le riduzioni sono riferite a riduzioni dell'importo complessivo del contributo concedibile per il progetto.

Presenza di progetto formativo collegato e finanziato con FSE (criterio di premialità); p

Capacità di favorire nuova occupazione qualificata (le agevolazioni saranno concesse in misura pari all'80% dei massimali di aiuto, con la previsione del riconoscimento di una premialità, nel limite massimo del restante 20%, in correlazione al conseguimento di nuova occupazione qualificata, prevista in sede di domanda di aiuto ed effettivamente conseguita). (criterio di premialità), si terrà conto dell'impegno del soggetto proponente di creare occupazione qualificata diretta aggiuntiva, rispetto al dato di partenza. Per occupazione qualificata si intende: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. L'attribuzione della premialità avverrà con le seguenti modalità: creazione di occupazione qualificata diretta aggiuntiva sino a 2 unità, 1 premialità (1 p); creazione di occupazione qualificata diretta aggiuntiva superiore a 2 unità, 2 premialità (2 p).

TOTALE

100

6. L'esperto scientifico che supporta l'O. I. nelle attività di valutazione ex ante, effettua almeno un sopralluogo, unitamente al personale dell'O. I., presso il soggetto proponente ovvero presso la sede operativa prevalentemente interessata dal programma presentato al fine di approfondire i vari parametri di conoscenza del progetto e verificare la sussistenza e validità degli elementi tecnico-scientifici ed economici esposti nella documentazione presentata in sede di domanda. La puntuale conoscenza delle caratteristiche proprie del progetto costituisce, altresì, condizione necessaria per l'attività di supporto che l'esperto scientifico deve assicurare per la definizione della pista e dei punti di controllo, nonché per la metrica connessa alla pesatura degli obiettivi intermedi e finali da misurare in fase di monitoraggio attraverso la preventiva predisposizione del crono programma (di seguito anche Program Management) dell'iniziativa.

Al termine della propria attività di valutazione ex ante, l'esperto predispone una dettagliata relazione finale che attesti l'effettiva validità tecnico-scientifica del programma presentato.

7. L'O. I. può richiedere precisazioni, chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori esclusivamente a mezzo nota inviata con P.E.C.. In tal caso il proponente è tenuto a corrispondere, a mezzo P.E.C., alla richiesta dell'O. I. entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento, pena la decadenza della domanda.

8. L'attività istruttoria si conclude entro 90 giorni dal ricevimento delle istanze.

9. A parità di punteggio, come previsto nella S.R.I., sono preferiti, quei progetti che conseguono una stabilizzazione ed amplificazione degli effetti degli interventi avviati con le misure 3.14 e 3.15 del POR Sicilia 2000-2006. Il requisito deve essere debitamente documentato e dimostrato dal soggetto proponente e verificato dal competente Servizio del Dipartimento.

10. I progetti che conseguono un punteggio inferiore a 60 punti non sono comunque ammessi a contributo.

Articolo 14

Formazione delle graduatorie e Concessione dei contributi

1. Sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna proposta progettuale con riferimento ai criteri di valutazione e di premialità di cui al precedente art. 13, comma 5, il dirigente Generale del

Dipartimento delle Attività Produttive provvede, con apposito decreto, ad approvare la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili da assegnare secondo i citati criteri.

Tale graduatoria è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (GURS) e sui siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

2. Il raggruppamento collocato nell'ultima posizione "utile" è eventualmente agevolato parzialmente rispetto all'agevolazione teorica spettante, in base ai fondi residui disponibili, e sempre che sia realizzabile un intervento funzionale. In tale caso l'impresa capofila beneficiaria deve formalmente comunicare all'O.I., entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sulla G.U.R.S., l'accettazione degli importi concessi dimostrando, al contempo, la effettiva realizzabilità di un intervento funzionale o, altrimenti, impegnandosi comunque a realizzare integralmente l'intervento originario a proprie spese (Allegato n. 7bis al presente bando).

Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, nonché di eventuali ulteriori sopravvenienze finanziarie, possono essere utilizzate, compatibilmente con il rispetto dei vincoli temporali di gestione e rendicontazione del PO FESR 2007-2013, per lo scorrimento della graduatoria in favore delle imprese valutate positivamente.

3. La concessione delle agevolazioni è disposta con Decreto del dirigente della Struttura intermedia competente del Dipartimento delle Attività Produttive, sulla base della posizione assunta dalle proposte progettuali nella graduatoria risultante dal punteggio totale ottenuto in relazione ai criteri di valutazione previsti, e riguarda il partenariato nel suo complesso, con espressa indicazione della ripartizione delle spese da sostenere, dell'intensità di aiuto e dell'importo del contributo provvisorio in ragione della quota di partecipazione di ciascun soggetto al programma finanziato.

4. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dei soggetti interessati dal programma finanziato, gli obblighi e gli oneri da rispettare al fine del mantenimento delle agevolazioni.

5. Entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione della posizione in graduatoria, utile per la successiva concessione del finanziamento, i soggetti beneficiari sono tenuti a confermarne l'accettazione, dandone comunicazione al Dipartimento in conformità con il modello di cui all'Allegato n. 7 del presente bando. Tale termine è tassativo.

6. Entro 20 (venti) giorni solari dal ricevimento del decreto di finanziamento e assegnazione del contributo i soggetti beneficiari devono formalmente costituirsi nel partenariato, nel caso in cui non fosse già costituito alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità definite al comma 6, art. 4 del presente bando.

7. I soggetti richiedenti ammissibili, ma non finanziati per esaurimento delle risorse, possono beneficiare dei contributi provenienti da eventuali economie o eventuali implementazioni dei fondi a disposizione sul presente bando che la Regione si riserva di comunicare.

Articolo 15

Rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

1. La rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute, per ognuno degli stati di avanzamento lavori che danno luogo all'erogazione delle quote di contributo secondo le modalità di cui al presente articolo, viene trasmessa a cura del capofila del progetto, in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 10 al presente bando "Linee guida per la rendicontazione", corredata della documentazione ivi indicata.

2. La domanda di erogazione delle agevolazioni, redatta dall'impresa capofila secondo gli schemi indicati nell'allegato n. 10 di cui al precedente comma, firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore nei termini previsti dal DPR 445/2000, alla quale vengono conferite le erogazioni anche per gli altri componenti del partenariato, deve essere presentata all'O.I. il quale, nel caso di consegna a mano, ne rilascia attestazione. Nel caso di invio a mezzo posta con raccomandata

postale o sistemi equivalenti, la data di presentazione è quella di invio.

3. A tal fine deve essere acceso da ogni soggetto beneficiario un rapporto di conto corrente presso l'O.I. dedicato al progetto con cui effettuare esclusivamente i pagamenti relativi al programma agevolato (per le spese generali e di personale è data facoltà ai componenti del partenariato di utilizzare anche altri conti correnti bancari/ postali purchè sia comunque garantita la tracciabilità dei flussi finanziari) e su cui ricevere gli accrediti delle quote di contributo da parte del soggetto proponente capofila che provvederà esclusivamente tramite bonifici.

4. Le concesse risorse finanziarie sono trasferite all'O.I. su un rapporto di conto corrente intestato alla Regione Siciliana presso lo stesso in base allo stato di avanzamento del programma.

5. La prima quota, pari al 50% del contributo concesso, è erogata dall'O.I. esclusivamente a titolo di anticipazione, previa presentazione di una apposita fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo lo specifico schema predisposto dall'Amministrazione Regionale (allegato n. 11 al presente bando).

6. La seconda quota, pari all'ulteriore 30% del contributo è erogata dall'O.I. con le stesse modalità della prima erogazione (a fronte di nuova fideiussione) dopo il raggiungimento di uno stato di avanzamento fisico-finanziario del progetto pari ad almeno il 50% della spesa ammissibile, la presentazione della relativa rendicontazione, completa di tutti i giustificativi contabili, accompagnata da una relazione della stessa riassuntiva delle voci di spesa sostenute. I beni relativi alla rendicontazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso le sedi operative interessate dal programma di investimenti alla data della richiesta. La seconda quota del contributo, nei limiti riconosciuti dall'O.I. in sede di verifica della rendicontazione, può essere erogata anche a seguito di presentazione di stato di avanzamento fisico-finanziario, con rendicontazione completa di tutti i giustificativi contabili, del progetto pari all' 80% della spesa ammissibile.

7. L'ammontare complessivo delle erogazioni in anticipazione non può comunque superare l'80% delle agevolazioni concesse; il restante 20% viene erogato a saldo dopo l'approvazione della rendicontazione finale delle attività previste e contenute nel progetto approvato, l'accertamento della sussistenza di quanto eventualmente dichiarato relativamente all'occupazione qualificata diretta aggiuntiva creata mediante il progetto e degli eventuali accertamenti disposti dall'amministrazione regionale.

8. Ciascuna erogazione deve essere richiesta con le modalità e i termini fissati nel presente bando e secondo gli schemi in esso previsti.

9. La fideiussione bancaria o assicurativa, di cui ai commi 5 e 6, non può essere rilasciata dall'O.I. e deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive. Il periodo di validità della fideiussione nella fattispecie di cui al comma 5 è pari alla durata del progetto maggiorata di sei mesi, mentre nella fattispecie di cui al comma 6 è pari al periodo residuo occorrente per la chiusura del progetto maggiorata di sei mesi (in entrambe le fattispecie il termine potrà essere aumentato in relazione alla eventuale proroga richiesta e concessa).

L'aggiornamento del termine di scadenza della fideiussione costituisce condizione inderogabile per la validità della proroga e va operato entro 15 giorni dalla concessione della stessa - pena la sua automatica decadenza - decorrenti dal giorno successivo la ricezione della notifica del decreto, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. La fideiussione deve inoltre coprire eventuali oneri derivanti da rivalutazioni monetarie ed interessi per recupero quote del finanziamento, nonché eventuali sanzioni amministrative commesse in applicazione dell'art. 191 della l.r. n. 32/2000.

Al fine della predeterminazione degli oneri connessi alle sanzioni amministrative, per le fattispecie cui esse sono applicabili, la sanzione resta determinata nella quota fissa pari ad un terzo di quanto applicato ai sensi dell'art. 191 della l.r. n. 32/2000.

10. La fideiussione è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui

all'allegato n. 11 e sottoscritta con autentica notarile delle firme, che attesti altresì i poteri di firma dei sottoscrittori, pena il non accoglimento della stessa con conseguenti contestazioni e/o ritardi nelle erogazioni.

11. In caso di mancata realizzazione del 100% delle spese del progetto rispetto a quanto dichiarato in domanda, la Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione del contributo in via definitiva.

12. Eventuale variazione in aumento del costo complessivo del progetto non determina in alcun caso incremento dell'ammontare del contributo concesso.

13. Eventuali variazioni nella ripartizione percentuale dei costi del progetto tra i soggetti partecipanti rispetto a quanto dichiarato in domanda devono rientrare nei limiti di cui all'art. 16 del presente bando. Le spese eccedenti tali limiti sono considerate non ammissibili e determinano una revoca parziale del contributo, o una revoca totale nel caso in cui esse pregiudichino i rapporti di un'effettiva collaborazione all'interno del partenariato o la funzionalità del progetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 18 del presente bando.

14. Alle scadenze di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 14, gli esperti incaricati trasmettono alla Regione le relazioni intermedie relative all'avanzamento del progetto, alla conclusione delle fasi progettuali previste ed al raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati.

15. Fatti salvi i motivi di revoca delle agevolazioni di cui all'articolo 18 e quanto previsto dall'articolo 16 in relazione alle variazioni progettuali, la mancata realizzazione di una o più fasi progettuale ovvero il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi intermedi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. Le agevolazioni eventualmente già erogate e corrispondenti agli stati di avanzamento effettivi e rendicontati possono essere mantenute dai soggetti beneficiari nei casi in l'esperto incaricato del monitoraggio dichiara e attesti con un'apposita relazione la validità delle fasi progettuali realizzate e degli obiettivi intermedi già raggiunti.

Art. 16

Comunicazioni e Variazioni del programma agevolato.

1. I soggetti capofila sono tenuti a comunicare preventivamente per iscritto all'O.I.:

- esigenze di variazione della ubicazione dell'iniziativa (la variazione della sede operativa in cui si realizza il progetto deve essere preventivamente autorizzata dall'O.I., che valuterà ogni opportunità e vigenza delle condizioni di ammissibilità e di idoneità e piena disponibilità dei locali. La variazione di sede operativa senza preventiva autorizzazione comporta l'avvio della procedura di revoca totale dell'agevolazione che sarà adottata dalla Regione);
- esigenze di rimodulazioni rilevanti (qualora eccedano il 20% della rispettiva voce di spesa) del programma di spesa;
- esigenze di proroga dei termini di ultimazione del programma agevolato (entro 90 gg dalla chiusura);
- esigenze di variazioni significative delle professionalità e competenze coinvolte per la realizzazione delle azioni del programma (personale coinvolto, consulenze universitarie, etc);
- esigenze di modifica nella ripartizione della spesa (quote, tipologia, modalità, etc.) tra i soggetti coinvolti;
- variazione dei soggetti coinvolti nel partenariato (solo in diminutio);
- cessioni del ramo d'azienda\fusioni\acquisizioni tra imprese;
- variazioni della dimensione dell'impresa;

- altri dati rilevanti al fine del calcolo dei punteggi o del contributo.
2. In caso di variazione in riduzione della composizione del partenariato si applicano le seguenti limitazioni:
- deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Regione; deve essere motivata da cause di forza maggiore;
 - le spese ammissibili relative al soggetto escluso devono essere sostenute dagli altri partner, nelle quote e nei modi che vengono dagli stessi comunicate.;
 - il programma agevolato deve rimanere organico e funzionale;
 - i soggetti rimanenti devono essere in grado di affrontare tecnicamente, organizzativamente e finanziariamente il nuovo accresciuto impegno progettuale.
3. Le esigenze e variazioni sopra descritte, se assentite entro i successivi 30 giorni dalla loro prospettazione dalla Regione, che si avvale delle relazioni dell'O.I. , diventano effettive dalla data di invio della relativa richiesta da parte del beneficiario; pertanto il termine di decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute a seguito delle variazioni ammesse è rappresentato dalla data certa di effettivo invio della comunicazione stessa (a tal proposito fa fede il timbro della raccomandata postale). Nel caso di mancanza di comunicazione preventiva, la Regione determina, previo avviso, sulla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
4. I soggetti beneficiari devono inoltre comunicare, le ulteriori variazioni soggettive\oggettive del soggetto beneficiario quali ad esempio.
- variazione della sede legale;
 - modifica della compagine dei soci o della titolarità dell'azienda (nel caso di ditte individuali);
 - cambio della forma giuridica adottata e della composizione dell'organo di amministrazione;
 - altri mutamenti soggettivi\oggettivi del soggetto beneficiario (indirizzo produttivo, codice ATECO, etc);
5. Non possono in nessuno caso essere approvate le variazioni sostanziali del programma agevolato intendendosi per sostanziali tutte quelle variazioni che modificano gli obiettivi del programma originario ammesso, modificando l'interesse pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni.
6. Nelle valutazioni di propria competenza, l'O.I. deve accertare il mantenimento degli obiettivi del programma originario ammesso relazionando l'Amministrazione regionale.
7. In tutti i casi in cui la modifica introdotta comporti il ricalcolo del contributo, l'O.I. provvede alla rideterminazione delle quote dello stesso. Nei casi invece di variazione del numero delle quote, sempre solo in aumento, l'O.I. nelle more del ricalcolo del contributo a stato finale, può semplicemente ripartire il contributo provvisoriamente concesso per il numero delle quote richieste in variazione.
8. È nella facoltà dell'O.I. rimandare la sottoposizione per l'approvazione di una variante non significativa all'Amministrazione regionale alla conclusione del programma d'investimento a condizione che la stessa non incida in modo rilevante sulle erogazioni e pertanto si precisa che:
- non necessitano di alcuna approvazione preventiva le variazioni delle singole macrovoci di spesa, di cui alle lettere b, c, d, e, f del comma 1 dell'art. 7, entro il 20% degli importi dei singoli beni previsti dal programma approvato, sia in diminuzione che in aumento, le caratteristiche tecniche degli stessi beni non essenziali ai fini dell'attività da svolgere e le variazioni degli importi di spesa per anno. Resta fermo che in sede di ricalcolo delle agevolazioni effettivamente spettanti a consuntivo, l'importo totale non può eccedere l'importo originariamente ammesso in via provvisoria.

Articolo 17

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nel presente bando, pena la revoca del contributo,

sono obbligati a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) assicurare che le attività previste dal progetto inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal presente bando o entro quelli previsti dal cronoprogramma del progetto laddove inferiori;
- d) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate, salvo eventuali difformità preventivamente segnalate alla Regione;
- e) conservare la documentazione originale di spesa presso la sede legale del soggetto che l'ha sostenuta, per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di presentazione della relazione finale relativa alla chiusura del progetto, al fine di consentire alla Regione Siciliana ed alle competenti autorità nazionali attività di verifica e controllo, in conformità a quanto previsto dall'art. 2220 c. c;
- f) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, in conformità alle indicazioni e secondo le modalità definite nel presente bando;
- g) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite nel presente bando e secondo le previsioni del Program Management di progetto (v. lett. e) comma 4 dell'art. 14);
- h) impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese in conformità con quanto previsto all'art. 10 del presente bando. A tal fine, i soggetti beneficiari si impegnano a dichiarare all'O.I., prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni ed i costi dei programmi che costituiscono l'iniziativa oggetto della concessione, altro contributo comunitario, nazionale o regionale, qualificabile come "aiuto di Stato ai sensi degli artt. 87 , par. 1 del Trattato di Roma" o qualificabile come "aiuto de minimis";
- i) documentare le modalità di pubblicizzazione dell'aiuto e rendersi disponibili a partecipare, nello specifico del proprio progetto, a iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale in relazione ai progetti agevolati ai sensi del presente bando.
- j) contabilizzare nello stato patrimoniale le voci di spesa rientranti nella voce "immobilizzazioni materiali o immateriali" ed iscriverele nel libro dei cespiti ammortizzabili;
- k) evidenziare, inoltre, nella relazione di bilancio relativa a ciascun esercizio interessato, l'attuazione del programma agevolato attraverso l'indicazione dei costi sostenuti a fronte delle erogazioni ottenute nell'esercizio cui si riferisce il bilancio;
- l) indicare in tutti i giustificativi di spesa, pena la riduzione della corrispondente agevolazione, la diretta connessione col progetto ammesso al contributo;
- m) non distogliere dall'uso previsto i beni per i quali è stato concesso il contributo, gli stessi non potranno essere ceduti, alienati o distratti dall'uso produttivo in favore dell'impresa beneficiaria per un periodo pari a cinque anni successivi alla concessione del contributo. Tale periodo è ridotto a tre anni per le PMI;
- n) identificare in maniera univoca tutti i beni fisici agevolati (elencati in un apposito registro firmato e timbrato dalle imprese percettrici in ogni singola pagina) attraverso i numeri riportati sulle etichette apposte sui beni stessi e recanti la dicitura "Attrezzatura agevolata con il concorso delle risorse F.E.S.R. – P.O.R. Sicilia 2007/2013 – Linea di intervento 4.1.1.1"; mantenere inoltre il preposto registro aggiornato nel quale individuare il nome, le attività giornalmente svolte nel programma, il tempo riservato a tali attività (espresse in ore/uomo) ed il costo aziendale del personale impiegato nel progetto;
- o) per le sole imprese percettrici che, sussistendone le condizioni normative, intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito della Regione, mantenere presso la sede operativa uno specifico registro costantemente aggiornato che comprovi l'utilizzo dei beni agevolati con il decreto di concessione

provvisoria nelle sole aree della Regione Siciliana, nonché il/i libro/i matricola relativo/i agli occupati del programma impiegati nelle medesime aree.

Articolo 18

Revoca

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo.

2. L'Amministrazione regionale-Dipartimento delle Attività Produttive procede alla revoca, parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte dell'O.I., previo eventuale accertamento ispettivo teso al riscontro di irregolarità attuative o della mancanza dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato.

3. Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate. In caso di recupero, l'impresa capofila deve restituire le somme già percepite, gravate dagli interessi legali maturati, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, calcolati a partire dalla data di erogazione all'impresa stessa e fino alla data contabile di restituzione. L'impresa capofila risponde in solido per l'intero raggruppamento.

4. Per le restituzioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. In caso di revoca del contributo per fatti comunque imputabili ai beneficiari e non sanabili, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall'art.191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32.

6. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora sia già state erogate quote di contributo, l'impresa capofila dovrà restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, calcolati secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Le domande si possono intendere decadute e le eventuali agevolazioni concesse revocate in tutto o in parte ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente bando, qualora:

- non sia trasmessa all'O.I. la domanda di erogazione a saldo del contributo insieme alla documentazione finale di spesa, in conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la rendicontazione" allegato n. 10 al presente bando, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto, comunicata dal proponente in conformità a quanto disposto al comma 5, art. 8 del presente bando, ed anche in caso di eventuale proroga autorizzata del progetto;

- non siano rispettati i termini, eventualmente anche prorogati secondo le modalità e le limitazioni di cui al comma 2, art. 8 del presente bando, per la realizzazione dell'intervento;

- non sia adottato, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria, secondo le disposizioni di cui al comma 3, art. 7 del presente bando e le spese rendicontate con i relativi pagamenti effettuati non siano stati registrati nella contabilità ufficiale dell'impresa beneficiaria, tenuta ai sensi della vigente normativa in materia ;

- non sia garantita la conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dei beni stessi;

- non sia trasmessa all'O.I., a partire dalla notifica del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio fino a quello successivo alla data di chiusura del programma agevolato, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento dei lavori, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti dagli indicatori definiti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali dell'iniziativa e gli ulteriori eventuali elementi individuati ed indicati dall'Amministrazione Regionale con il decreto di

concessione di cui all'art. 14 del presente bando;

- non siano comunicate all'O.I. le date di avvio e di chiusura del progetto entro i termini indicati al comma 5, art. 8 del presente bando;
- la tipologia di progetto/attività realizzata si discosti significativamente per tipologia e destinazione da quelli indicati all'art. 5 del presente bando e dalla normativa di riferimento;
- gli obiettivi del progetto agevolato siano modificati, nel corso di realizzazione dello stesso, con il conseguimento di risultati intermedi e finali diversi da quanto indicato nel programma agevolato e non compatibili con quanto previsto nel Program Management di riferimento;
- non siano rispettati gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di cui all'art. 16 del presente bando ;
- non siano consentiti gli opportuni controlli ed ispezioni a funzionari incaricati dall'Amministrazione Regionale o dalle Autorità Comunitarie;
- non sia trasmessa all'O.I. ad avvenuta ultimazione dell' intervento e secondo gli schemi e le modalità definite nelle "Linee guida per la rendicontazione" Allegato n. 10 al presente bando, una dettagliata relazione conclusiva che attesti le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, i risultati ottenuti, i fornitori dei servizi di consulenza ed un dettaglio delle spese sostenute;
- non siano rispettate durante l'intero periodo di realizzazione dell'intervento le specifiche norme settoriali, anche comunitarie, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti, le norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
- nel caso di richiesta, da parte dell'O.I., di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'attività di rendicontazione della spesa\ dell'istruttoria di consuntivo finale, non si ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata postale o sistemi equivalenti, di tutto quanto richiesto entro 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento della richiesta stessa;
- gli eventuali accertamenti e i controlli svolti dall'Amministrazione Regionale e/o dall'O. I. dovessero evidenziare l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i soggetti beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese;
- l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e riconosciute ammissibili sia inferiore di oltre il 20% a quanto previsto nel progetto;
- non siano rispettate le disposizioni di cui al precedente articolo 17 del presente bando, in materia di "Obblighi dei soggetti beneficiari".

Articolo 19

Monitoraggio e controlli

1. Gli adempimenti connessi alle azioni di monitoraggio in itinere e finale delle operazioni finanziate, all'accompagnamento ed alla valutazione dei risultati dei progetti in termini di congruità dei risultati intermedi e finali conseguiti e sul livello di realizzazione fisica delle attività materiali ed immateriali e sull'effettività delle relativa spesa documentata, da effettuarsi attraverso verifiche periodiche presso le sedi di svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, sono affidati ad esperti incaricati, prelevati dalla long list di esperti disponibile presso il Dipartimento regionale delle Attività Produttive, che non abbiano preso parte alle attività di valutazione ex ante, onde escludere ogni rischio di accondiscendenza in sede di valutazioni in itinere che possa manifestarsi per giustificare e non smentire la correttezza delle scelte operate in valutazione ex ante. Le attività di Audit tra l'altro concorrono ad evitare ogni rischio che eventuali problemi progettuali emergano quando ormai gli interventi correttivi rischierrebbero di essere inefficaci; a tal fine è assolutamente necessario che il sistema di governo e di controllo delle operazioni consenta la costante e puntuale valutazione dello stato di avanzamento del singolo progetto. In tale modo sarà anche possibile effettuare valutazioni predittive atte a minimizzare i rischi e valutare eventuali interventi preventivi di correzione finalizzati all'ottimale svolgimento del progetto ed alla corretta e completa erogazione

delle cifre impegnate. A tal fine il sistema di controllo e valutazione in itinere deve inoltre essere supportato da un processo di program management (sopra definito anche “definizione di un crono programma”) che fissi criteri e metriche di misurazione dei risultati intermedi e finali e sia focalizzato sull’assicurazione della qualità dei risultati prodotti per la valorizzazione della singola operazione approvata.

2. Pertanto, l’esperto a partire dalla notifica del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio fino a quello successivo alla data di chiusura del programma agevolato, rilascia periodicamente una dichiarazione attestante lo stato d’avanzamento dei lavori, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti dagli indicatori definiti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali dell’iniziativa, e gli ulteriori eventuali elementi individuati ed indicati dall’Amministrazione Regionale, assicurando il monitoraggio effettivo del progetto con la possibilità di effettuare valutazioni in itinere sulla scorta di punti di controllo tipici per ogni operazione attraverso:

- l’uso di uno strumento informatico di Program/Project Management per il governo del progetto condividendo con l’Amministrazione il pannello di controllo di ciascuna operazione;
- la preventiva modellizzazione del progetto da monitorare (attività da operarsi avvalendosi anche del contributo degli stessi esperti della valutazione ex-ante) in maniera tale da farne anche valutazione preventiva di svolgimento, analisi predittiva delle aree di rischio, valutazione delle possibili azioni preventive da prescrivere al soggetto attuatore per facilitare il corretto sviluppo del progetto;
- la fornitura di ogni supporto informativo utile a garantire il processo decisionale dell’Amministrazione regionale;
- l’attivazione di un processo continuo e programmatico di verifiche e reporting da rassegnare all’Amministrazione regionale.

Atteso l’elevato rischio di mortalità tipico delle operazioni connesse ad attività di RS&I, se in fase di attuazione del singolo progetto si rileva che lo stesso non risulta più idoneo a raggiungere gli obiettivi preposti, quanto più sarà puntuale ed efficace il sistema d’Audit, tanto più sarà possibile non seguire unicamente l’opzione della revoca dell’agevolazione e potere imporre, in via prescrittiva, assestamenti e/o rimodulazioni del progetto, ovvero la chiusura dello stesso, al fine di potere validare la spesa fino a quella fase attivata, con priorità di quella connessa alla ricerca. Ogni determinazione in materia di modifica/rimodulazione, chiusura del progetto o revoca parziale o totale dell’agevolazione è adottata dalla Commissione di Valutazione sulla scorta di relazioni indipendenti degli esperti incaricati, anche in relazione alla loro attività di supporto all’O. I..

4. Al fine di facilitare tale processo, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici richiesti dagli esperti incaricati oltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, per quanto concerne gli obblighi di monitoraggio dei progetti agevolati.

5. Sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Siciliana e dall’O. I., da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall’art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell’art. 16 del regolamento (CE) 1828/2006:

- a) l’operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all’impiego o agli obiettivi da raggiungere;
- b) i beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

- c) le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute;
- d) i prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti;
- e) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- f) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali.

Articolo 20
Pubblicizzazione dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario deve evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Sicilia, in applicazione del regolamento (CE) 1083/2006 (art. 69), e del regolamento (CE) 1828/2006, e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

Articolo 21
Pubblicazione e informazioni

Estratto del presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Il presente decreto, l'avviso e i relativi allegati, nella versione integrale, sono pubblicati sui seguenti siti Internet:

www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it

Articolo 22
Disposizioni finali

1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente bando.
2. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Il Dirigente Generale
Greco